Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 giugno 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 13 giugno 1961, alle ore 13,25, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il dott. Fathi Zouhir il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Tunisia.

(3558)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 maggio 1961, n. 476.

Assegnazione di lire 49.300.218 per la sistemazione delle spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali, effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata l'assegnazione di lire 49 milioni e 300.218 per la sistemazione delle spese sostenute in eccedenza degli stanziamenti di bilancio, per spese postali, telegrafiche e telefoniche e per l'acquisto di blocchetti di assegni postali effettuate nell'interesse dei servizi del Ministero delle finanze negli esercizi anteriori al 1956-57.

Art. 2.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 giugno 1961, n. 477.

Modifiche alla legge 21 dicembre 1955, n. 1311, concernente provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1960-61 è aumentato da lire 125.000.000 a lire 300.000.000 il fondo istituito con legge 21 dicembre 1955, n. 1311, per la concessione di premi speciali a favore degli editori, librai e industriali grafici a titolo di incoraggiamento per la esportazione del libro.

Art. 2.

La ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 è effettuata, per ogni esercizio, a favore delle aziende che abbiano fatto richiesta del premio in rapporto al valore artistico, scientifico e letterario e in relazione all'ammontare lordo del prezzo dei libri esportati.

Della ripartizione è data annualmente notizia in pubblicazione ufficiale.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere previsto per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61 sarà provveduto con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, destinati a fronteggiare gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 9 giugno 1961, n. **478.**

Norme per l'iscrizione alle scuole secondarie di primo grado.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entro dieci giorni dal termine di ciascuna sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare la pagella scolastica con l'attestazione favorevole degli esami finali, che è titolo valido anche per l'ammissione alla scuola media.

A partire dal 1° luglio 1961 le domande di iscrizione alle scuole secondarie di primo grado, corredate della pagella di cui al comma precedente, devono essere presentate entro il 25 luglio, per i licenziati nella sessione estiva, e entro il 25 settembre, per i licenziati nella sessione autunnale; gli altri documenti, occorrenti in base alle norme vigenti, possono anche essere presentati successivamente ma non oltre il 30 settembre.

In casi eccezionali e di comprovata necessità, i capi di Istituto possono accogliere le domande di iscrizione anche fuori dei termini indicati nel comma precedente.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **479.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santo Stefano, in Fusara di Baronissi, con la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Caprecano di Baronissi (Salerno).

N. 479. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Salerno in data 12 ottobre 1960, relativo all'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di Santo Stefano, in Fusara di Baronissi, con la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Caprecano di Baronissi (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 14. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **480.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Cacchiamo del comune di Calascibetta (Enna).

N. 480. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 4 ottobre 1960, integrato con dichiarazione del 5 dicembre 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in località Cacchiamo del comune di Calascibetta (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n **481.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in rione Lanera della città di Matera.

N. 481. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 1° gennaio 1960, integrato con due dichiarazioni del 21 aprile e 7 maggio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in rione Lanera della città di Matera.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 12. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **482.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Maria degli Angeli, nell'Aeroporto Leonardo da Vinci, in frazione Fiumicino del comune di Roma.

N. 482. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina in data 1° agosto 1959, integrato con due dichiarazioni del 15 luglio 1960, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma di Santa Maria degli Angeli nell'Aeroporto Leonardo da Vinci, in frazione Fiumicino del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 13. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961.

Nomina di un componente la Giunta centrale per gli studi storici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 770, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2278, relativo alla costituzione della Giunta centrale per gli studi storici, con sede in Roma;

Visto il proprio decreto con il quale il prof. Raffaele Pettazzoni fu nominato membro della Giunta anzidetta;

Considerato che il prof. Raffaele Pettazzoni è deceduto e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il prof. Paolo Brezzi è nominato membro della Giunta centrale per gli studi storici in sostituzione del prof. Raffaele Pettazzoni, deceduto.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1961
Registro n. 29, *foglio n.* 233

(3543)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1961.

Sostituzione di un membro supplente in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, con i quali è stata istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 14 ottobre 1958 con il quale è stata ricostituita, per il triennio 1958-1961, la predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1959, con il quale il dott. Angelo Testa è stato nominato membro supplente della Commissione centrale in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Vista la lettera in data 14 aprile 1961, n. 300952, con la quale il predetto Ministero ha designato il direttore di divisione dott. Antonio Marionetti quale proprio rappresentante supplente in seno alla Commissione centrale per le cooperative, in sostituzione del dott. Angelo Testa;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Antonio Marionetti è nominato membro supplente in seno alla Commissione centrale per le cooperative in sostituzione del dott. Angelo Testa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1961
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 105

(3573)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stornata e Tara, con sede in Taranto

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 10839 in data 12 giugno 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Stornara e Tara, con sede in Taranto deliberato dal Consiglio dei delegati in data 8 luglio 1960.

(3571)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952.

Con decreto interministeriale 5 giugno 1961, n. 43906, sono state apportate le seguenti modifiche agli elenchi delle località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, nelle quali è obbligatoria l'applicazione della imposta di soggiorno, approvati con decreto interministeriale 10 agosto 1952:

Elenco « A »:

provincia di Trento: sono inclusi i comuni di Avelengo, Chienes, Ora e Rifiano.

Il decreto predetto avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3578)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5537 — Data: 8 giugno 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico - Ufficio dicevimento domande — Intestazione: Micheli Gigotti Teresa, nata a Roma il 23 marzo 1906 e Nicola Colitti, nato a Campobasso il 1° dicembre 1899 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 1 — Capitale L. 111.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 19 luglio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Piacenza — Intestazione: Berzeri Aldo, nato a Monticelli d'Ongina il 9 giugno 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 5 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 4 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Romanò Annunziata fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 24 giugno 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria — Intestazione: Traclò Antonio, nato a Bova 1 18 marzo 1912 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data: 18 febbraio 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Torino — Intestazione: Calvi Eugenio, nato a Torino il 20 maggio 1932 — Titoli del Debito pubblico: Prestito consolidato 3,50 % - 1906, nominativi 2 — Capitale L. 37.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 5 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Matera — Intestazione: Guarino Gaetano, nato a Latronico (Potenza) l'11 settembre 1888 — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % - 1936, al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 14 dicembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Salerno — Intestazione: Polichetti Gaetano, nato a Roccapiemonte il 5 maggio 1929 — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % - 1960, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 16 gennaio 1961 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Catanzaro — Intestazione: Amato Luigi Giovanni, nato a Serra S. Bruno il 17 dicembre 1947 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2021 — Data: 31 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Lussiana Augusto — Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 2 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1157 — Data: 23 settembre 1959 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico - Ufficio ricevimento domande — Intestazione: Breccia Giuseppina, nata a Tarquinia il 6 agosto 1891 — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione 3,50 %, al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 369 — Data: 6 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Spadaro G. Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubbblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 maggio 1961

Il direttore generale: GRECO

(3169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 136

Corso dei cambi del 16 giugno 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,62	620,60
$ Can.	627,68	622,95	623 —	623,30	622,30	623,06	623 —	623,25	623,17	623 —
Fr. Sv.	143,55	143,65	143,68	143,635	143,62	143,51	143,625	143,50	143,53	143,64
Kr. D.	89,60	89,54	89,58	89,555	89,65	89,64	89,57	89,65	89,64	89,65
Kr. N.	86,61	86,58	86,60	86,60	86,65	86,67	86,585	86,65	86,67	86,65
Kr. Sv.	120,22	120,10	120,07	120,11	120,05	120,16	120,13	120,20	120,17	120,15
Fol.	172,70	172,69	172,74	172,745	172,70	172,72	172,74	172,70	172,72	172,72
Fr. B.	12,40	12,415	12,429	12,43	12,42	12,42	12,425	12,41	12,42	12,42
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,66	126,6575	126,70	126,66	126,65	126,65	126,65	126,65
Lst.	1732,05	1731,85	1731,90	1731,75	1731,70	1733,30	1731,375	1733,35	1733,30	1731,75
Dm. occ.	156,30	156,30	156,325	156,33	156,31	156,31	156,31	156,30	156,31	156,32
Scell. Austr.	23,86	23,87	23,87	23,875	23,88	23,88	23,875	23,86	23,87	23,88
Escudo Port.	21,57	21,59	21,64	21,60	21,60	21,59	21,57	21,60	21,60	21,60

Media dei titoli del 16 giugno 1961

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	95 —
Id. 3,50 % 1902	95 —
Id. 5 % 1935	108,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,675
Id. 5 % 1936	101 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	623,15
1 Franco svizzero	143,63
1 Corona danese	89,562
1 Corona norvegese	86,592
1 Corona svedese	120,12
1 Fiorino olandese	172,742
1 Franco belga	12,427
1 Franco nuovo (N.F.)	126,654
1 Lira sterlina	1731,562
1 Marco germanico	156,32
1 Scellino austriaco	23,876
1 Escudo Port.	21,585

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale (per laureati in chimica).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, concernente il riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione centrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del predetto testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulla legalizzazione delle firme;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della proprietà intellettuale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) laurea in chimica o in chimica industriale;
B) cittadinanza italiana;
C) godimento dei diritti politici;
D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
E) essere esenti da difetti o da imperfezioni fisiche che impediscano l'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;
F) avere compiuto l'età di anni 18 e non avere superata quella di anni 32.

L'indicato limite massimo d'età è elevato:

1) *a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) a 37 anni:
c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;
d) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;
e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;
f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;
g) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;
h) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3) a 39 anni:
i) per i combattenti ed assimilati di cui alle lettere da *c*) ad *h*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;
l) per i capi di famiglie numerose ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante;
m) per coloro che abbiano riportato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale; per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni quaranta;
n) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a termine dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; e nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

5) a 45 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:
o) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte o di irreperibilità per cause di servizio di guerra o attinente alla guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, corrispondenti alle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
p) per il personale licenziato dagli enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Si prescinde dal limite massimo di età:
q) per il personale civile di ruolo e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, in servizio nelle Amministrazioni statali;
r) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'im-

piego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, Roma) non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare sotto pena di esclusione dal concorso:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di detto limite massimo di età;

c) l'indirizzo attuale; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Roma, via Molise, 2 - gli eventuali cambiamenti del loro recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) che nulla risulta a loro carico sul certificato generale del casellario giudiziale indicando, quando del caso, le condanne penali eventualmente riportate;

g) il titolo di studio;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se pervenute in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio.

Art. 6.

Coloro che abbiano superato la prova orale di esame ne avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di venti giorni, i documenti comprovanti eventuali titoli di precedenza e di preferenza agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Il termine di venti giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

Saranno considerati privi di efficacia, ai fini della formazione della graduatoria i documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine suddetto.

A tal fine ed agli effetti dell'eventuale elevazione del limite superiore di età di cui al precedente art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000, ord. 3° del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare.

b) i reduci della deportazione o dell'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dallo art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonché i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, su carta da bollo da L. 100 ed ai fini della applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dei territori ceduti allo Stato iugoslavo con il trattato di pace e della zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) gli alto-atesini, di cui alla lettera *h*) dell'art. 2, dovranno presentare i documenti di rito;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli imputati di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli, compresi tra essi anche i figli eventualmente caduti in guerra;

i) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

l) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

m) i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla lettera *m* del precedente art. 2 dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

n) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non otre il 31 marzo 1950 e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra e gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè gli orfani dei caduti per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra prestato nelle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, nonchè gli orfani di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

o) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1950, i figli dei mutilati e degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, nonchè i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre un certificato mod. 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, della Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il mod. 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

p) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università ed Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

q) i concorrenti già appartenenti agli Enti soppressi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, da cui risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

r) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare con l'indicazione delle note di qualifica o giudizi complessivi riportati, rilasciate dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200, ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200, oltre una attestazione della Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate oltre una attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

Art. 7.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale, Roma, via Molise n. 2) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare: gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie, dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma:

1) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato i limiti massimi di età consentiti per il cumulo dei benefici spettanti:

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori di anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici:

4) diploma originale o copia notarile autentica di una delle lauree di cui al precedente art. 2 primo comma.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato presso i quali è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il relativo diploma, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200.

Il titolo di studio dovrà essere integrato da apposito certificato su carta legale, contenente le votazioni conseguite nei relativi esami universitari;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura presso il Tribunale;

6) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dallo ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra e assimilati, per i mutilati od invalidi per servizio il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176 e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il candidato che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

7) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento o l'Ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva: « certificato di iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M. S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio o del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare - 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica - se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militare di truppa (richiesta da rivolgersi direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti sopraindicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo;

8) i concorrenti che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o dei ruoli speciali transitori, dell'Amministrazione statale, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4 e 6 del presente articolo ma dovranno esibire i documenti di cui al precedente art. 6 lett. *v*) qualora non siano già stati presentati per gli effetti della elevazione del limite di età.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 6) e 7) del presente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 262, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 5) e 6) del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i candidati dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio, potranno fare riferimento a tali documenti purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 8.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678; detti documenti dovranno riportare la firma per esteso del funzionario o del pubblico ufficiale che li rilascia, con la indicazione della qualifica e l'apposizione del timbro dello ufficio.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5), 6) e 8) dell'articolo precedente ed alle lettere *h*), *s*) e *t*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I certificati di cui ai predetti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente, della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 9.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una prova orale nelle seguenti materie:

a) chimica generale e inorganica;
b) chimica organica;
c) chimica industriale.

I concorrenti che, inoltre, intendano sostenere l'esame facoltativo, con prove scritte ed orali, nelle lingue inglese o tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso. La prova scritta di lingue consisterà in una traduzione senza vocabolario, di un brano tecnico. La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua prescelta.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta: da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non

inferiore a: consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione o qualifica corrispondente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Alla Commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per materia speciale.

Art. 11.

Per lo svolgimento dell'esame si osservano le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di esse.

Del diario delle prove è dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal sindaco;

2) librettc ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Per ciascuna prova scritta obbligatoria sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere. Per la prova scritta facoltativa di lingua estera sono assegnate ai candidati non più di due ore di tempo. Scaduto il tempo prescritto i candidati devono presentare il lavoro anche se non ultimato. Devono in ogni caso allegare le minute.

Art. 12.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Potranno essere ammessi all'esame orale delle prove facoltative coloro che abbiano ottenuto la sufficienza nelle relative prove scritte facoltative.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per la prova di lingua estera facoltativa superata ai candidati verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero in aumento della somma dei voti di cui ai commi precedenti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Ai termini di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

Art. 13.

La graduatoria generale del concorso, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni, a favore di determinate categorie. Sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di esaminatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico della Proprietà intellettuale (coefficiente 271) e conseguiranno la nomina ad esaminatore, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina ad esaminatore in prova sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente, di questa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1961
Registro n. 5, *foglio n.* 181

(3094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396 e 29 dicembre 1956, n. 1507;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Considerato che ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177, dei cinquantotto posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile un decimo, e cioè sei, sono da accantonare per il concorso riservato agli assistenti universitari ordinari da bandire entro il mese di gennaio 1962;

Ritenuto che in base a quanto sopra può essere bandito un concorso per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a cinquantadue posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile.

A termini dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, un decimo dei posti a bando (n. 6) è riservato a favore dei candidati che abbiano superato la prova scritta facoltativa di lingua tedesca e siano risultati idonei nelle prove obbligatorie.

Detti posti saranno conferiti agli idonei del concorso qualora non venissero ricoperti in tutto o in parte, dai candidati a favore dei quali la riserva è posta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di stato per l'esercizio della professione in ingegneria, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascità;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

n) le lingue straniere, inglese e tedesco, di cui ha conoscenza, dichiarando se intende o meno sostenere le prove scritte.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti commi.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1949, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, il limite massimo di età è aumentato, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, e nei confronti degli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè non sia superato complessivamente il 40° anno di età;

6) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Inoltre, tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di voler sottoporsi all'esame scritto di lingua tedesca o inglese, sosterranno la prova nello stesso giorno consistente in una traduzione in italiano dalla lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la Commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che, in ogni caso, non può superare un ventesimo.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà publicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto ottenuto in quella orale e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 9.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 100, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lett. *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - div. 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina o della elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 100. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini di cui alla lettera *c*) dell'art. 4 i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani - combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1984, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Magiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/OR6 dell'8 lugio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circoare n. 27200/OM del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Iugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra ovvero i figli

dei mutilati ed invalidi per servizio, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile; attestante che il genitore fruisce di pensione;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 100;

I candidati gia colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari di cui al n. 5, comma secondo dell'art. 4, un certificato del rettore dell'Università;

t) i coniugati ed i vedovi con prole, lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti non di ruolo, un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 12.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica della laurea in ingegneria nonchè originale o copia autentica del titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ovvero certificato di abilitazione provvisoria;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare;

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rlasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quela di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 12 e alla lettera *t*) dell'art. 11 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui agli articoli 11 e 12.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 14.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 16.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 17.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo, con lo stipendio di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 18.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 19.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *maggio* 1961
Registro n. 25, *foglio n.* 233. — IZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*:

relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª - SEDE.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . residente in . . . . .
(provincia di . . . .) via . . . . . .

n. . (1) chiede di essere ammesso al concorso n. . posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva del Corpo del Genio civile.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data .

e) di essere in possesso del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (5);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova scritta facoltativa di lingua . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3417)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1961.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1960, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'A.S.S.T.;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso citato in premessa, è composta come segue:

Presidente:
Carelli dott. Antonio, consigliere di Stato.

Membri:
Asta dott. prof. Antonino, ordinario di elettrotecnica nell'Università di Bari;
Bordoni dott. ing. Pier Giorgio, ordinario di meccanica razionale e statica grafica nell'Università di Pisa;
Grillo ing. Eugenia ved. Niccolò, ispettore generale tecnico nell'A.S.S.T.;
Misino dott. ing. Angelo, direttore di divisione tecnico nell'A.S.S.T.

Segretario:
Firpo dott. Giuseppe, direttore di sezione amministrativo nell'A.S.S.T.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1961
Registro n. 23 *uff. risc. Poste, foglio n.* 60. — VENTURA SIGNORETTI

(3574)

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Le prove scritte del concorso per titoli ed esami a sessantaquattro posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1960, avranno luogo nei giorni 12, 13 e 14 luglio 1961, alle ore otto, in Roma presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale Trastevere n. 189.

(3575)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Si avverte che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità - Dispensa n. 6 - mese di giugno 1961, è pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a dieci posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 4 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio successivo (registro n. 1 Sanità, foglio n. 285) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 20 aprile 1960.

(3550)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 29 dicembre 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova;

Visto l'art. 3 della legge 22 maggio 1960, n. 520;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, è costituita come appresso:

Presidente:
Macioti avv. Giorgio, sostituto avvocato generale dello Stato.
Membri:
Azzariti avv. Giorgio, vice avvocato dello Stato;
Lancia avv. Lucio, vice avvocato dello Stato:
Runfola avv. Antonino, procuratore capo dello Stato;
Nigri dott. Paolo, direttore di divisione Ragioneria generale dello Stato.
Segretario:
Mazzella dott. Luigi, sostituto procuratore dello Stato.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopra indicata non si provvede alcun impegno a carico del cap. 126 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 aprile 1961

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1961
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 309

(3565)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1960, con il quale è stato indetto un concorso a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a nove posti di procuratore aggiunto dello Stato, indetto con il decreto sopracitato, è costituito come segue:
Presidente:
Bronzini avv. Raffaello, sostituto avvocato generale dello Stato.
Membri:
Bronzini avv. Nicola, vice avvocato dello Stato;
Carafa avv. Renato, vice avvocato dello Stato;
Saya dott. Francesco, consigliere della Corte d'appello di Roma;
Conte avv. Antonio, membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma.
Segretario:
Runfola avv. Antonino, procuratore capo.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopraindicata non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 126 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 29 aprile 1961

L'avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1961
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 311.

(3566)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRESCIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Brescia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2697 in data 31 dicembre 1960, relativo al pubblico concorso per le cinque condotte veterinarie vacanti al 30 novembre 1960;
Visto l'art. n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. n. 47 del vigente regolamento dei concorsi ai posti dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, modificato con l'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei cinque posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1960, è costituita come appresso:
Presidente:
Poli dott. Giuseppe, vice prefetto vicario;
Componenti:
Tafuri dott. Enrico, veterinario provinciale capo;
Ubertini prof. dott. Bruno, libero docente in microbiologia, clinica e profilassi delle malattie infettive del bestiame;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale veterinaria;
Campana dott. Lorenzo, veterinario condotto designato dai Comuni interessati al concorso.
Segretario:
Di Milia dott. Ciro, direttore di sezione della prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Brescia, addì 13 giugno 1961

Il veterinario provinciale: TAFURI

(3580)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.